

Codice A1604A

D.D. 6 luglio 2017, n. 303

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Castello" a servizio dell'acquedotto del Comune di Carisio (VC), gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) e ubicato nel medesimo Comune.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Carisio (VC) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (di seguito S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 4 aprile 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*Castello*", a servizio dell'acquedotto del Comune di Carisio e ubicato nella particella catastale n. 11 del foglio di mappa n. 31, censito al C.T. del medesimo Comune.

Il pozzo è ubicato al margine sud-occidentale del concentrico comunale di Carisio, è stato terebrato nel 1989, è profondo 115,50 metri dal piano-campagna e filtra tra -103,50 e -115,50 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'opera di captazione si pone, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola nella quale non sono stati rilevati potenziali centri di pericolo; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche, di alcuni cascinali, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'acqua emunta dal pozzo viene recapitata, tramite tubazione, alla torre piezometrica esistente a Sud nei pressi della *S.P. Torino-Svizzera*; in tal modo viene garantito il carico del serbatoio, a sua volta collegato alla rete di distribuzione dell'acquedotto comunale. La testa del pozzo è contenuta in un pozzetto in calcestruzzo di 1,00 metro x 1,00 metro, atto a contenere la parte di impianto di collegamento al serbatoio di carico precedentemente citato. La pompa contenuta nel pozzo viene messa in funzione tramite il commutatore automatico del quadro di comando, che si trova all'interno del locale di manovra esistente nei pressi del pozzo. Quando nella vasca di accumulo viene raggiunto il livello minimo previsto, la pompa entra in funzione. L'impianto è stato rifinito con tutte le condotte di collegamento tra il pozzo, il serbatoio di carico, la condotta per il sostegno della pompa sommersa, la valvola a clapet e le relative saracinesche per il corretto funzionamento dell'impianto. Il misuratore di volume è stato inserito nella camera di manovra lungo la tubazione di collegamento alla vasca di carico prima della saracinesca che regola l'apertura della stessa.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo "*Castello*", ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 6,00 l/s (518,40 metri cubi/giorno) – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri e con una superficie pari a 314,00 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e con una superficie pari a 13.444 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e con una superficie pari a 43.734 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Comune di Carisio – Pozzo Acquedottistico Castello – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Planimetria su base catastale (Scala 1:2.000)”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Carisio (VC) che la ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27 ottobre 2016.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Vercelli, con nota in data 9 maggio 2007, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia espresso alcune considerazioni sullo studio idrogeologico, evidenziando la necessità di valutare quanto segue:

- l'eventuale presenza di dreni continui che possano mettere in comunicazione tra loro differenti orizzonti produttivi e quindi diversi acquiferi;
- la possibilità di attivare dei sistemi di monitoraggio delle acque in afflusso alla captazione in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative – come previsto dall'articolo 7 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- una relazione contenente le misure necessarie alla messa in sicurezza delle eventuali attività che interferiscono con l'area di salvaguardia proposta.

Il Proponente ha quindi trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia sopra riportato, contenente le proposte di messa in sicurezza dei potenziali centri di pericolo ricadenti all'interno delle fasce di rispetto.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa S.I.A.N. – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 15 maggio 2007, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha poi evidenziato che i controlli eseguiti sulle acque emunte dimostrano il rispetto degli standard di potabilità, senza registrazioni di inflessioni positive per quanto riguarda i parametri microbiologici né trends di crescita della concentrazione di particolari contaminanti chimici.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo *“Castello”*, ubicato nel Comune di Carisio (VC), è riconosciuto al Consorzio di Bonifica della Baraggia Verellese in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo n. 32757 sottoscritto in data 17 dicembre 1998 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 3334 del 10 febbraio 1999. La concessione, di moduli massimi 0,095 e medi 0,021, ha durata trentennale a decorrere dal 7 aprile 1992.

Successivamente, con la determinazione n. 3568 del 27 luglio 2005, la Provincia di Vercelli ha assentito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – il sub-ingresso nella

titolarità della concessione di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carisio. In un secondo tempo, su richiesta in data 4 luglio 2007 del medesimo gestore, la Provincia di Vercelli, con la determinazione n. 63 del 3 marzo 2008, ha preso atto della rinuncia parziale della portata massima derivabile dallo stesso pozzo, da 9,50 l/s a 6,00 l/s, rimanendo invece invariata la portata media di 2,10 l/s nonché le opere di presa stabili.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata siano ascrivibili alla "Classe 3" poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero "Bassa" e da una capacità protettiva dei suoli determinata in "Bassa – Moderatamente bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un moderato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, vi è una moderata limitazione degli interventi colturali previsti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16, in data 20 aprile 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato "*Castello*" a servizio dell'acquedotto del Comune di Carisio (VC), gestito dal S.I.I. S.p.A. e ubicato nel medesimo Comune, è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009 (aggiornamento in data 15 dicembre 2016).

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di attività agricole, di alcuni cascinali, di collettori e reti di smaltimento delle acque reflue nonché di reti viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con

quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 3334 del 10 febbraio 1999 con la quale Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo n. 32757, sottoscritto in data 17 dicembre 1998 e con il quale riconosce al Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo "Castello", ubicato nel Comune di Carisio; la concessione, di moduli massimi 0,095 e medi 0,021, ha durata trentennale a decorrere dal 7 aprile 1992;

vista la determinazione n. 3568 del 27 luglio 2005 con la quale la Provincia di Vercelli ha assentito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – il sub-ingresso nella titolarità della concessione di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carisio;

vista la determinazione n. 63 del 3 marzo 2008 con la quale la Provincia di Vercelli ha preso atto – su richiesta in data 4 luglio 2007 del medesimo gestore – della rinuncia parziale della portata massima derivabile dallo stesso pozzo, da 9,50 l/s a 6,00 l/s, rimanendo invece invariata la portata media di 2,10 l/s nonché le opere di presa stabili;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Vercelli, in data 9 maggio 2007 – prot. n. 63223;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa S.I.A.N. – in data 15 maggio 2007 – prot. n. 017277;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Carisio (VC) n. 28 del 27 ottobre 2016 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 4 aprile 2017 – prot. n. 587, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*Castello*" a servizio dell'acquedotto del Comune di Carisio (VC), gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) e ubicato nel medesimo Comune, è definita come risulta nell'elaborato "*Comune di Carisio – Pozzo Acquedottistico Castello – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Planimetria su base catastale (Scala 1:2.000)*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 6,00 l/s (518,40 metri cubi/giorno) – portata massima di concessione emungibile dal pozzo "*Castello*" derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima degli asporti delle colture. La concimazione fosfatica, in relazione alle colture del riso e del mais, dovrà rispettare le seguenti cautele: per il riso, tutti gli apporti di fosforo dovranno essere apportati al momento della preparazione del letto di semina mentre per il mais dovrà essere localizzato al momento della semina o, comunque, con la concimazione di fondo.

L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico

Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", la cui presenza nell'area di salvaguardia così come ridefinita risulta comunque marginale é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carisio (VC) – S.I.I. S.p.A – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carisio – S.I.I. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Carisio, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin